



**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Deliberazione n. 14 del 29/04/2016**

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

### **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

ZAGHINI ERIC	Presente
BARBIERI FILIPPO	Presente
CENACCHI EGLE	Presente
GALLI FABIO	Presente
GULMINI ELISA	Presente
FACCINI FABIANA	Presente
FINESSI LUCA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
QUAGLIO DAVIDE	Presente
GRANDI SIMONE	Presente
LEONARDI MARCO	Presente
BIGONI STEFANO	Presente
CALABRESE LUIGI	Presente

**PRESENTI N. 13**

**ASSENTI N. 0**

Deliberazione n. 14 del 29/04/2016

## **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU**

Il Sindaco lascia la parola all'assessora Cenacchi per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, l'Assessora procede ad illustrare le modifiche apportate al regolamento IMU, ricorda che le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il regolamento alla nuova normativa;  
Il consigliere Grandi ritiene che alcuni aspetti tecnici siano in parte condivisibili, dichiara il proprio voto di astensione vista la costruzione del regolamento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1 c. 682, L.147/2013, prevede che il comune adotti il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC - IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2012 e s.m. n. 12 del 30/04/2014;

**VISTA** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, introducendo alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/11 e all'art. 1 commi 639 e ss. della L. 147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
  - a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28/12/2001, n. 448;
  - c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà indivisibile e inusucapibile.
2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in presenza dei dettati requisiti (L.208/15, art. 1 comma 10 lett.b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11);
3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11);

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, che ha introdotto numerose novità nel sistema sanzionatorio, ed in particolare:
  - a) l'articolo 15 lettera o) che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di tardivi versamenti;
  - b) l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di recidiva triennale;
  - c) l'articolo 16, che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso, già modificato dalla Legge n. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, recante norme di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, apportando modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente, e modifiche al D.Lgs. 546/92 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;

**VISTO** l'articolo 1, comma 133 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), che anticipa al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie, di cui al D.Lgs. n. 158/15, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017;

**DATO ATTO** dell'opportunità di modificare/integrare il suddetto regolamento IUC - IMU per aggiornarlo tenendo conto delle sopra esposte novità normative, che di fatto a livello regolamentare comportano le modifiche delle norme in materia di sanzioni, interpelli e contenzioso;

EVIDENZIATO che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC - IMU può concretizzarsi con le modifiche/integrazioni sotto riportate:

**1) Art. 4/ bis – Agevolazioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti**

**Sostituito dal sotto riportato:**

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**2) Sostituzione dell'articolo 7 con il presente:**

**Art. 7– Attività di controllo ed interessi moratori**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006. Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015.

**3) Sostituzione dell'articolo 8, terzo comma, Rimborsi e compensazioni con il presente:**

Non si dà luogo a rimborsi per importi uguali o inferiori a euro 12,00 (dodici)

#### 4) Sostituzione dell'articolo 9, Attività di recupero, con il presente:

##### Art. 9 – Attività di recupero

Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del residuo dovuto non sia superiore all'importo di euro 12 (dodici) , comprensivo di sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### 5) Sostituzione dell'articolo 10 Versamenti minimi, con il presente:

##### Art. 10 – Versamenti minimi

L'imposta non è versata quando il suo ammontare risulta pari o inferiore a euro 12.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e di saldo e riferita a quota di proprietà pari al 100%.

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), e che lo stesso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute;

##### VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e ss. Della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui la recentissima L.208/15;
- gli art. 9 e 13 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000, in tema di potestà regolamentare del Comune;

**RICHIAMATO** l'art.1 c.169 L.296/2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**DATO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/04/2016;

**VISTI** gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talché si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 2 astenuti (Grandi e Leonardi)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le modifiche/integrazioni al “Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC – IMU)”, di cui all’art. 1 c. 639 e ss.mm. della L.147/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/06/2012 e succ.mod. delib. N. 12 del 30/04/2014, come di seguito riportato:

**1) Art. 4/ bis – Agevolazioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti**

**Sostituito dal sotto riportato:**

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**2) Sostituzione dell’articolo 7 con il presente:**

**Art. 7– Attività di controllo ed interessi moratori**

L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.

Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015.

**3) Sostituzione dell’articolo 8, terzo comma, Rimborsi e compensazioni con il presente:**

Non si dà luogo a rimborsi per importi uguali o inferiori a euro 12,00 (dodici)

**4) Sostituzione dell’articolo 9, Attività di recupero, con il presente:**

**Art. 9 – Attività di recupero**

Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare del residuo dovuto non sia superiore all’importo di euro 12 (dodici) , comprensivo di sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

**5) Sostituzione dell’articolo 10 Versamenti minimi, con il presente:**

**Art. 10 – Versamenti minimi**

L’imposta non è versata quando il suo ammontare risulta pari o inferiore a euro 12.

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e di saldo e riferita a quota di proprietà pari al 100%.

3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche avranno efficacia a

decorrere dal 01.01.2016;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

5 ) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Berra

6) di dichiarare, previa separata votazione dal medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,.




**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL SINDACO**  
**ZAGHINI ERIC**

**IL SEGRETARIO**  
**ROMEO LUCIANA**

**Comune di Berra**  
**Organo di revisione**



Verbale n. 10 del 28 aprile 2016

Modifiche ai regolamenti IMU e TASI

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Berra, nominato in data 23 ottobre 2015 dal Consiglio Comunale,

**visto** l'art. 239 del TUEL, secondo il quale l'organo di revisione esprime pareri, tra gli altri, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**esaminate** le modifiche che si intende apportare ai regolamenti IMU e TASI per adeguarli a quanto disposto dalla Legge di stabilità;

**esprime** parere positivo sull'adozione dei Regolamenti così modificati.

Piacenza, 28 aprile 2016

IL REVISORE DEI CONTI

prof. Eugenio Caperchione

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 289  
SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/04/2016

IL DIRIGENTE  
CIARLINI CLAUDIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 289  
SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/04/2016

IL DIRIGENTE  
CIARLINI CLAUDIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 29/04/2016**

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2016.

Li, 06/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
ROMEO LUCIANA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)